Appalti e RTI: l’irregolarità fiscale di un componente non si ripercuote sul raggruppamento

18 Novembre 2026

L’irregolarità fiscale di una mandante non determina necessariamente l’esclusione dell’intero raggruppamento dall’aggiudicazione della gara d’appalto.

È questo il principio stabilito dalla Corte di giustizia UE con la **sentenza del 12 novembre** pronunciata nella causa C 268/25 che interviene su una questione di particolare rilevanza per gli appalti pubblici: le conseguenze, nei confronti di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), della sussistenza di una causa di esclusione in capo a uno dei suoi componenti.

Nel caso oggetto di giudizio, il raggruppamento, classificatosi primo in tre lotti, veniva sottoposto alle verifiche sui requisiti di partecipazione, all’esito delle quali la stazione appaltante aveva rilevato tre violazioni fiscali definitivamente accertate a carico di una delle mandanti, per un importo complessivo superiore alla soglia prevista dalla normativa italiana.

L’impresa aveva ottenuto uno sgravio e saldato il residuo dopo la scadenza per le offerte, ma prima dell’aggiudicazione. Di conseguenza, la stazione appaltante aveva escluso l’intero RTI e aggiudicato l’appalto al secondo classificato.

Ciò premesso, la Corte di Giustizia UE fornisce due chiarimenti di rilievo:

1. **La regolarizzazione fiscale deve intervenire entro la scadenza del termine per presentare le offerte**

Per evitare l’applicazione della causa di esclusione obbligatoria di cui all’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, l’operatore economico interessato da violazioni fiscali definitivamente accertate deve aver adempiuto i propri obblighi, mediante pagamento del debito oppure attraverso la conclusione di un accordo vincolante per il pagamento, entro la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione o, nelle procedure aperte, delle offerte.

Se, dunque, la regolarizzazione interviene successivamente – come accaduto nel caso oggetto della sentenza – la stessa non è idonea a far venir meno la causa di esclusione.

2. **L’irregolarità della mandante non determina automaticamente l’esclusione dell’intero RTI**

Nel momento in cui la causa di esclusione obbligatoria opera nei confronti di un’impresa partecipante, l’irregolarità fiscale di “uno” non travolge automaticamente l’intero raggruppamento.

La Corte muove dalla disciplina europea relativa all’affidamento sulle capacità di altri soggetti, contenuta nell’articolo 79, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE, letto in combinato disposto con l’articolo 80 della medesima direttiva.

In particolare, l’articolo 79 prevede che l’ente aggiudicatore imponga all’operatore economico la sostituzione dei soggetti sulle cui capacità intende fare affidamento quando nei loro confronti

sussistano cause di esclusione obbligatorie.

La Corte chiarisce che tale possibilità deve trovare applicazione anche nei confronti dei raggruppamenti temporanei di operatori economici, che possono infatti fare valere le capacità dei propri componenti alle medesime condizioni previste per gli operatori economici singoli.

Quest'ultima possibilità è subordinata a due condizioni fondamentali:

- il raggruppamento deve conservare, anche dopo l'estromissione, il possesso dei requisiti di selezione richiesti dalla procedura;
- l'estromissione non deve comportare una modifica sostanziale dell'offerta originariamente presentata.

La sostituzione o l'estromissione non possono quindi tradursi nella presentazione di una nuova offerta, né possono alterare in maniera sostanziale l'assetto tecnico ed economico della proposta originaria.

Ad ogni modo – chiarisce la Corte – la "salvezza" del RTI non è incondizionata.

La stazione appaltante deve valutare le circostanze specifiche della fattispecie e, in particolare, i mezzi di cui il raggruppamento disponeva per verificare l'eventuale sussistenza di cause di esclusione in capo a uno dei propri componenti.

L'intero raggruppamento può comunque essere escluso qualora, all'esito delle verifiche, emerga che la mandataria sia venuta meno al proprio obbligo di diligenza e che, per tale ragione, il raggruppamento nel suo complesso non possa più essere considerato integro e affidabile.

Allegati

Sentenza_del_12_novembre
Apri